

REGOLAMENTO CIMITERIALE E DI POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 85 del vigente Statuto Comunale, ha ad oggetto la disciplina del complesso delle funzioni e dei servizi afferenti in generale alla gestione dei decessi e delle principali problematiche amministrative, igienico-sanitarie, tecnico-edilizie e sociali connesse.

Le norme del presente Regolamento sono volte principalmente a garantire la tutela preventiva della salute pubblica, nonché ad assicurare un adeguato ed ordinato esercizio dei servizi funebri nel loro complesso (con particolare riferimento al trattamento delle salme, ai trasporti funebri, alla concessione di aree o manufatti destinati a sepoltura privata, alla costruzione dei sepolcri privati, alla cremazione della salme).

Art. 2 Competenze e responsabilità

Il Sindaco sovrintende, in qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Sanitaria Locale, all'esercizio delle funzioni comunali di cui al presente Regolamento; la gestione di tali funzioni è demandata dal Sindaco, secondo i rispettivi ambiti di competenza, al Responsabile delle materie di competenza del Servizio Affari Generali (d'ora innanzi detto Responsabile Amministrativo, per l'espletamento delle pratiche di natura amministrativa, quali ad esempio le denunce di morte, le concessioni cimiteriali, ecc.), al Responsabile delle materie di competenza del Servizio Tecnico LL.PP. (d'ora innanzi detto Responsabile Tecnico LL.PP., con riguardo agli aspetti gestionali inerenti la manutenzione delle infrastrutture cimiteriali) ed al Responsabile delle materie di competenza del Servizio Tecnico EE.PP. ed Urbanistica (d'ora innanzi detto Responsabile Tecnico EE.PP. con riguardo agli aspetti tecnico-edilizi ed alle pratiche edilizie per opere cimiteriali).

TITOLO II

DENUNCE DI MORTE E RELATIVI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI ED IGIENICO-SANITARI

Art. 3

Denuncia della causa di morte e accertamento del decesso

E' fatto obbligo ai familiari o chi per essi, ai direttori di ospedali, di istituti e di collettività, di denunciare all'Ufficio Attività Demografiche del Servizio Affari Generali (d'ora innanzi detto per brevità Ufficio Attività Demografiche), entro 24 ore dal decesso, ogni caso di morte di persona loro assistita, dichiarando esattamente l'ora in cui è avvenuto il decesso.

Art. 4

Denuncia dei casi di morte da farsi dai medici

A norma dell'art. 103 sub a) del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 e del primo comma dell'art. 1 del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 , i medici curanti e necroscopi devono denunciare all'Ufficio Attività Demografiche del Servizio Affari Generali, ogni caso di morte di persone dagli stessi assistite o visitate, indicando la malattia che, a loro giudizio, è stata la causa del decesso.

La denuncia di cui al comma precedente deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso provvedendo alla compilazione di entrambi i seguenti documenti:

- a) apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica;
- b) modello rilasciato dal Comune come previsto dall'art. 141 del D.P.R. 9 luglio 1939 n. 1238.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo all'Ufficio Attività Demografiche, con le modalità sopra indicate.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Art. 5

Denuncia di casi di morte all'Autorità Giudiziaria

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, l'Ufficio Attività Demografiche deve darne immediata comunicazione al Sindaco il quale, a sua volta, deve darne immediatamente comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 6

Rinvenimento di resti mortali

Nel caso di rinvenimento di parte di cadaveri o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente l'Ufficio Attività Demografiche, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza nonché all'Autorità Sanitaria Locale (d'ora innanzi detta, per brevità, "A.S.L.") competente per territorio. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'A.S.L. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti all'Ufficio Attività Demografiche e alla stessa autorità giudiziaria affinché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 7

Visita del medico necroscopo

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate dal medico di base o da altro sanitario nominato dal Sindaco.

Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto nel territorio del Comune, il medico necroscopo, su incarico dell'Ufficio Attività Demografiche, esegue gli accertamenti per accertare la morte e rilascia il certificato previsto dall'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere fatta non prima di 15 ore dal decesso salvo i casi previsti dal DPR 285/90 agli artt. 8-9-10 e 11.

Art. 8

Casi di morte per malattia infettiva

Nel caso di morte per una delle malattie infettive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, l'Ufficio Attività Demografiche deve darne informazione immediatamente all'A.S.L. competente per territorio.

Art. 9

Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura

Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso,

l'Ufficio Attività Demografiche rilascia l'autorizzazione per la sepoltura, in conformità alle norme previste dallo art. 141 del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane, di cui al precedente articolo 8. Qualora ricorrano i casi previsti dall'art. 5, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nulla osta dell'Autorità giudiziaria.

Art. 10 Nati morti e prodotti abortivi

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 74 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, si osservano le disposizioni stabilite negli articoli 3,4,5 e 7 del presente Regolamento.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete, dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterine e che all'Ufficio Attività Demografiche non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'A.S.L.

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi sopra previsti ai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare all'A.S.L., entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 11 Riscontro diagnostico

Fatti salvi i poteri, in materia, dell'Autorità giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 13 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura private quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e/o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della

causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico il cadavere deve essere ricomposto con la miglior cura. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Istituto per il quale viene effettuato.

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati all'Ufficio Attività demografiche per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art.4.

L'Ufficio Attività Demografiche provvede altresì alla comunicazione all'I.S.T.A.T. dei risultati dei riscontri diagnostici.

Qualora la causa di morte risulti essere una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve d'essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, e successive modifiche.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

TITOLO III

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art.12

Periodo di osservazione normale

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi in celle frigorifere, ne essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte con l'ausilio di elettrocardiografo la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.

Art. 13

Periodo di osservazione cautelativo

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art. 14
Riduzione del periodo di osservazione

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'A.S.L. l'Ufficio Attività Demografiche può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 15
Posizione del corpo durante il periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di decessi per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità il coordinatore sanitario dell'A.S.L. adotta le misure cautelative necessarie.

Art. 16
Depositi di osservazione

La camera mortuaria del cimitero, in mancanza di apposito locale destinato a deposito di osservazione, potrà essere utilizzata anche a tale scopo, ai sensi di legge, ossia per ricevere e tenere in osservazione le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in un luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone a cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'A.S.L., in relazione agli elementi risultati dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13.02.1964 n. 185.

Durante il periodo di deposito in osservazione, le salme sono sorvegliate dal soggetto incaricato del servizio di custodia, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita; in mancanza del custode, il Sindaco nomina un sostituto che adempia a tali funzioni.

TITOLO IV

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art. 17

Deposizione del cadavere nel feretro

Trascorso il periodo di osservazione prescritto dal precedente titolo, il cadavere, vestito o avvolto in un lenzuolo, può essere deposto nel feretro. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

Art. 18

Caratteristiche della cassa

Per l'inumazione la salma deve essere chiusa in cassa di legno dolce, formata con tavole di spessore non inferiore a cm. 2, e rispondente per tutte le altre caratteristiche a quanto prescritto dagli artt. 74 e 75 del Regolamento approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285. Qualora la salma provenga da un altro Comune, con distanza superiore a 25 Km., la stessa deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo. Prima di procedere all'inumazione, si devono praticare alcuni fori nella cassa metallica, oppure si deve asportare il coperchio di metallo, per favorire la normale decomposizione del cadavere. Sulla cassa sarà collocata una targa di piombo con l'indicazione del nome e cognome del defunto e dell'anno di morte.

TITOLO V TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 19

Trasporto delle salme (regimi di esercizio del servizio)

Per "trasporto funebre" si intende qualsiasi trasporto di salme, di parti di cadaveri o di spoglie umane comunque eseguito sul territorio comunale, sia prima, sia durante, sia dopo le i esequie funebri.

Tranne che nei casi espressamente previsti al successivo 3° comma, il servizio di trasporto funebre è esercitato, in regime di libera concorrenza, dalle imprese di pompe funebri che siano in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia.

Le imprese di pompe funebri abitualmente operanti sul territorio sono tenute a comunicare all'Ufficio Servizio Affari Generali:

- 1) il nominativo di un Direttore Tecnico Responsabile che curerà i rapporti con l'Amministrazione Comunale e che sarà responsabile delle operazioni relative al trasporto del cadavere e dovrà garantire che il personale addetto alla movimentazione del feretro sia in regola con i contratti di lavoro della competente categoria professionale;
- 2) il tariffario delle prestazioni relativo alle operazioni di trasporto di feretro;
- 3) la tariffa minima per un servizio completo per un feretro destinato alla inumazione e alla tumulazione; tale tariffa dovrà in dettaglio specificare tutti gli oneri che l'impresa riterrà necessario per tale servizio, specificando altresì marca, modello e tipo del feretro;
- 4) l'impresa dovrà dare immediata comunicazione al Servizio Affari Generali per l'aggiornamento dei dati di cui sopra in caso di modificazione degli stessi.

Il Comune gestisce, in regime d'appalto, in via esclusiva, unicamente i seguenti trasporti funebri:

- a) per funerali di persone indigenti, che tali risultino a seguito di accertamenti da condursi all'uopo da parte del Servizio Attività alla Persona ai sensi di legge;
- b) a seguito di recuperi di salme disposti dall'Autorità Giudiziaria;
- c) di feretri provenienti da estumulazioni e/o esumazioni ordinarie o straordinarie.

I servizi di trasporto di cui sopra alle lettere a) e sono erogati gratuitamente; per il trasporto di cui alla lettera c) il Comune può chiedere la esazione di un diritto fisso nella misura predeterminata dalla Giunta Comunale.

Art. 20
Disposizioni transitorie

Il Servizio Affari Generali, non appena approvato il presente Regolamento, invierà mediante raccomandata A/R a tutte le imprese di Pompe Funebri operanti abitualmente sul territorio, copia per estratto delle norme contenute nel presente titolo.

Art. 21
Caratteristiche dei carri per il trasporto

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di un altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.

Detti carri possono essere posti in servizio, da parte dei Comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'A.S.L., che deve controllarne, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione. Un apposito registro dal quale risulti questa dichiarazione di idoneità dovrà essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 22
Trasporto durante il periodo d'osservazione

Il trasporto dei cadaveri prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni dal titolo III, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 23
Precauzioni per i decessi a causa di malattie infettive

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'A.S.L., salvo che questa non le vieti, nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'A.S.L. competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 24
Orari dei trasporti funebri

Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei carri funebri in transito.

Art. 25
Trasporto di salme in altro Comune

Per il trasporto di salme in altro Comune o all'estero, dovranno essere osservate le norme previste dagli artt. 25 e seguenti del DPR 285/90.

Nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo le 24 ore dal decesso, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 26
Modalità per il trasporto fuori Comune

Il trasporto della salma fuori Comune sarà fatto con carro apposito chiuso, partendo dal domicilio, o dalla porta della Chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso si svolgano onoranze o cerimonie funebri con accompagnamento di corteo.

I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà presa in consegna dall'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 27
Autorizzazione per il trasporto fuori Comune

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato con decreto del Sindaco che, nel caso di trasporto fuori dal Comune, ne dà comunicazione al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento ed eventualmente anche ai Sindaci dei Comuni in cui la salma dovesse sostare per onoranze.

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori dal Comune deve essere munito del predetto decreto di autorizzazione.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al relativo vettore.

Art. 28

Autorizzazione al trasporto in caso di morte per malattia infettiva-diffusiva

In caso di decesso per accertata malattia infettiva-diffusiva di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, l'autorizzazione al trasporto della salma prevista dall'art. 27 del presente Regolamento può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dall'articolo 18 eseguendo le prescrizioni degli articoli 18 e 32 del DPR 285/90.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del DPR 285/90 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco sopra richiamato.

Art. 29

Trasporto della salma per la cremazione e trasporto delle ceneri

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 27.

Art. 30

Trasporti di salme da o per Stati esteri

Per i trasporti di salme da o per uno Stato estero si osservano le norme previste dal capo VI del D.P.R. 285/90.

Art. 31

Decesso su nave ed aeromobili

E' considerato come avvenuto nel territorio italiano a tutti gli effetti del presente Regolamento ogni decesso verificatosi a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera nazionale.

Art. 32

Trasporto di ossa e resti mortali

Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 26, 27, 29 e 30, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli articoli 18, 20 e 25 del DPR 285/90.

Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso

essere raccolti in cassetta di zinco recante il nome e cognome del defunto; per le dimensioni e le caratteristiche della cassetta nonché per le modalità di chiusura delle stesse devono essere osservate le disposizioni di legge vigenti in materia.

Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

TITOLO VI CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO

Art. 33

Autorizzazione alla sepoltura

Il custode del cimitero o chi ne fa le veci può ricevere nel cimitero, per l'inumazione o la tumulazione, cadaveri, parti di esso od ossa umane, unicamente se accompagnati dall'autorizzazione prevista dall'art. 9 del presente Regolamento.

Art. 34

Custodia dei documenti

Gli atti di cui al precedente articolo devono essere trattenuti dal custode del cimitero o da chi ne fa le veci. Sugli stessi il custode dovrà indicare il giorno e l'ora dell'eseguito seppellimento, il campo ed il numero d'ordine del cippo della fossa comune o della tomba o del colombaro in cui è stato posto il cadavere.

Art. 35

Ricevimento di salme e resti mortali

Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza,
- b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del DPR 285/90;
- e) i resti mortali delle persone sopraelencate.

Art. 36

Deposito provvisorio di salme o di resti mortali

Nel caso di consegna al custode del cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, il custode, o chi ne fa le veci ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all'Ufficio Attività Demografiche per le pratiche richieste dal caso.

TITOLO VII NORME INERENTI LE MODALITA' E LE CONCESSIONI DI SEPOLTURA

Art. 37

Tipologie di sepoltura

Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione.

Sono a inumazione le sepolture nella nuda terra, sono a tumulazione le sepolture in colombari, ossari o tombe individuali in muratura, cappelle o edicole.

Le modalità di sepoltura sono stabilite dal DPR 285/90 e dal presente Regolamento.

Le norme per la posa dei monumenti sono riportati nell'allegato "A" del presente regolamento, il quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Sezione I - Sepolture a inumazione

Art. 38

Caratteristiche del terreno per le inumazioni

Il cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto delle prescrizioni dettate dal capo XIV del DPR 285/90.

Art. 39

Forma e classe dei campi

I campi comuni per le sepolture ordinarie sono tutti della stessa forma e di una sola classe.

Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila,

procedendo senza soluzione di continuità.

I campi comuni per le salme degli adulti sono indicati con lettere alfabetiche nell'apposita pianta del cimitero.

Art. 40 Cippi indicativi

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo verrà applicata una targhetta con indicazione del nome e cognome del defunto nonché della data di nascita e di morte.

Art. 41 Scavo della fossa

Ciascuna fossa di inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 42 Dimensioni e disposizione delle fosse per adulti

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a metri 2) la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq 3,50.

I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontane dalle fosse di inumazione.

Art. 43 Fosse per fanciullo

Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni devono avere nella parte più profonda (a metri 2) una lunghezza media di metri 1,50, una larghezza di metri 0,50 e debbono distare di almeno metri 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq. 2 per ogni inumazione.

I campo per l'inumazione dei fanciulli sono individuati con lettere alfabetiche nell'apposita pianta del cimitero.

Art. 44

Ornamento con fiori e piante

Sulle sepolture private ad inumazione, sulle tombe e sui campi comuni, si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purchè con le radici e coi rami non invadano le tombe vicine. Qualora ci fosse inadempienza il Responsabile Tecnico LL.PP. disporrà d'autorità il taglio ed anche, se del caso, lo sradicamento.

Art. 45

Caratteristiche delle casse per l'inumazione

Per la costruzione delle casse si richiamano le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 285/90 e dell'art. 18 del presente Regolamento.

Art. 46

Concessioni cimiteriali

La concessione cimiteriale è rilasciata dal Responsabile Amministrativo, a richiesta di coloro che intendono far seppellire nel cimitero comunale una delle salme o resti mortali indicate al precedente art. 35.

La concessione è rilasciata in conformità alle disposizioni previste dal DPR 285/90 e dal presente Regolamento oltrechè da eventuali direttive stabilite dalla Giunta Comunale.

Le inumazioni vengono accordate gratuitamente ogni qual volta non sia richiesta una diversa sepoltura privata a pagamento. La durata è fissata in anni dieci (non rinnovabile). Se alla scadenza del periodo l'A.S.L. dovesse riscontrare l'incompleta mineralizzazione dei cadaveri, il Comune dovrà prolungare il turno di rotazione delle esumazioni per il periodo presumibilmente occorrente.

Art. 47

Revoca e decadenza della concessione

Le sepolture a inumazione in concessione temporanea possono essere revocate anzitutto (anche prima della scadenza), laddove ricorrano comprovate e superiori esigenze di pubblico interesse o per diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

Art. 48

Cessazione della concessione - effetti

Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture temporanee, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla

tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà del Comune.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica.

Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso Comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero.

I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza all'Ufficio Attività Demografiche prima della scadenza stessa, di cui lo stesso ufficio darà preventiva comunicazione agli interessati con un preavviso di 30 (trenta) giorni.

Art. 49

Norme riguardanti le sepolture a inumazione

Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre ed il neonato morti all'atto del parto possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti nella stessa fossa (art. 74 DPR 285/90).

Per le sepolture comuni non è ammessa la scelta dei posti.

I campi sono contornati da cordoli di pietra con il numero progressivo delle fosse.

Sulla fossa è previsto il collocamento di lapide a cura e spese del richiedente.

Le scritte devono essere limitate al cognome e nome delle persone defunte ed alla relativa data di nascita e di morte.

Sezione II - Sepolture a tumulazione

Capo I - Disposizioni comuni

Art. 50

Sepolture a tumulazione

Le sepolture a tumulazione sono tutte concesse per una durata superiore al ventennio, hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di un canone di concessione.

Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.

Detta concessione deve risultare da apposito contratto da sottoscrivere dal Responsabile Amministrativo e dal concessionario.

Art. 51

Concessioni Cimiteriali

Le sepolture a tumulazione sono subordinate al rilascio della concessione comunale per l'uso dell'area su cui costruire cappelle o tombe di famiglia oppure di altro manufatto destinato a custodire la salma o i resti mortali.

La concessione è rilasciata dal Responsabile Amministrativo, a richiesta di coloro che intendono far seppellire nel cimitero comunale **la salma** o **i resti mortali** unicamente di persone, ovunque decedute, purchè residenti in vita nel Comune, oppure di persone aventi già diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero.

In espressa deroga a quanto testè precisato, per il solo caso delle cappelle, per le quali sia intervenuta la decadenza della concessione, il rilascio di nuova concessione potrà essere disposto anche a favore di non residenti, anche prima del decesso, purchè sia garantita in ogni caso la preferenza e la priorità per i cittadini residenti nel Comune.

Salvo quanto previsto dal presente Regolamento per le cappelle, la concessione dei colombari e delle tombe a tumulazione è rilasciata soltanto in occasione del seppellimento della salma; peraltro con riguardo ai colombari, in occasione della sepoltura della prima salma, la concessione può essere estesa ai familiari del defunto limitatamente ad un altro colombario.

La concessione è rilasciata in conformità alle disposizioni previste dal D.P.R. 285/90 e dal presente Regolamento oltrechè da eventuali direttive stabilite dalla Giunta Comunale.

In occasione dell'ampliamento o ristrutturazione del cimitero comunale, la Giunta Comunale potrà disporre di un piano straordinario di concessioni cimiteriali da rilasciare anche prima del decesso a persone che godano dei requisiti di residenza di cui al precedente comma 2, purchè restino comunque riservati almeno cento posti (complessivamente tra colombari e loculi) da assegnare solo in caso di decesso avvenuto.

Art. 52
Tipi e durata delle concessioni

Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:

- a) aree per cappelle ed edicole (denominate anche tombe o cappelle di famiglia). La durata della concessione è fissata in anni 99 (novantanove);
- b) posti in terra per tombe individuali o doppie in muratura. La durata della concessione è fissata in anni 35 (trentacinque) rinnovabili;
- c) colombari. La durata della concessione è fissata in anni 50 (cinquanta) rinnovabili;
- d) nicchie ossario individuali e cellette cinerarie per la raccolta di resti mortali. La durata della concessione è fissata in anni 50 rinnovabili;
- e) cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadaveri cremati. La durata della concessione è fissata in anni 50 rinnovabili.

Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia e nelle tombe individuali in muratura, sono le stesse previste per i colombari.

Art. 53
Pagamento della concessione-cauzione

Prima della stipula dell'atto il concessionario deve versare:

- a) l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;
- b) l'importo delle spese e dei diritti contrattuali ove dovuti.

Il Comune richiederà il rimborso delle spese per eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata. Il canone di concessione è stabilito dal Responsabile Amministrativo sulla base delle tariffe vigenti.

Art. 54
Doveri dei concessionari

La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dallo specifico contratto stipulato e dai progetti se richiesti. Tutte le spese di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria delle tombe di famiglia, nicchie e loculi, sono a carico dei concessionari.

E' fatto obbligo al concessionario di tenere in buono stato la tomba con obbligo altresì di rimborsare al Comune le eventuali spese che lo stesso si trovasse a dover anticipare per il mantenimento del predetto stato, in caso di inerzia del concessionario o dei suoi eredi e/o aventi causa.

Art. 55
Decorrenze della concessione - rinnovi

Le concessioni cimiteriali hanno, in generale, decorrenza dalla data della stipulazione del contratto di concessione e la durata di cui all'art. 52.

Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro successori aventi diritto, potranno chiedere il rinnovo della concessione per un altro periodo di uguale durata di quello stabilito per la prima concessione; detto rinnovo verrà accordato secondo la disponibilità e previo pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo stesso.

Per le concessioni date a suo tempo in forma perpetua, ogni eventuale richiesta di modifica contrattuale relativamente anche ad un solo tumulo comporterà novazione del rapporto di concessione con conseguente estinzione del diritto alla perpetuità. La nuova durata della concessione sarà, per tutta la tomba, quella determinata in sede di stipula del nuovo contratto concessorio.

Art. 56
Scadenza della concessione

La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi entro tre mesi dalla scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non sarà tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere sei mesi prima della scadenza della concessione, apposito avviso al cimitero con l'elenco delle concessioni in scadenza.

E' inoltre prevista la risoluzione della concessione per le sepolture che non risultino sistemate a norma di Regolamento, nonché per inadempienza delle obbligazioni derivanti dalla concessione medesima, nonché per abbandono.

Le opere realizzate sulle sepolture oggetto di concessioni scadute resteranno acquisite ad ogni effetto al patrimonio del Comune che potrà procedere a suo insindacabile giudizio alla distruzione di lapidi, monumenti, segni funerari, o usarli per lavori di riparazione o manutenzione del cimitero.

Per le opere di valore artistico o storico e per le cappelle, l'Amministrazione comunale deciderà di volta in volta l'eventuale utilizzazione, restando esclusi scopi speculativi.

Art. 57
Decadenza delle concessioni cimiteriali

Dalle concessioni previste dal presente Regolamento si intendono in ogni caso decaduti, anche prima della scadenza del termine contrattualmente previsto, i titolari di sepolture ad inumazione ed a tumulazione (comprese le cappelle di famiglia) in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte, nonché in caso di inosservanza delle norme del presente Regolamento, nonché infine in caso di abbandono.

Si considera "abbandono" lo stato di incuria della sepoltura a seguito di

persistente omissione di manutenzione.

Il giudizio sullo stato delle sepolture è espresso dal Sindaco sentito il Responsabile Tecnico EE.PP..

Art. 58

Procedura per la dichiarazione di decadenza

Verificatisi i presupposti di cui al precedente art. 57, al concessionario o agli aventi diritto verrà notificata formale diffida ad eseguire i lavori necessari entro un termine perentorio non superiore a due mesi.

Decorso invano il termine indicato nella diffida, a meno che non ricorrano validi motivi per una proroga, verrà dichiarata la decadenza della concessione con formale atto del Responsabile Amministrativo, da notificarsi al concessionario o agli aventi diritto.

Laddove il concessionario o gli aventi diritto non risultino reperibili, sarà apposto un avviso all'albo del cimitero per la durata di sei mesi.

Trascorso invano tale periodo, l'avviso verrà pubblicato all'albo pretorio del Comune per la durata di ulteriori 30 giorni, dopo di che la concessione si intenderà automaticamente decaduta, di diritto, ad ogni effetto.

Per le sepolture di qualsiasi genere che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, risultino abbandonate da almeno 5 anni, i termini di cui sopra sono ridotti alla metà.

La procedura indicata nel presente articolo non escluderà comunque l'adozione da parte del Comune di provvedimenti contingibili ed urgenti che si rendessero necessari al fine di evitare danni alle sepolture circostanti e di scongiurare pericoli per la sicurezza e l'incolumità delle persone.

Art. 59

Conseguenze della decadenza

In conseguenza della intervenuta decadenza, il Comune provvederà alla esumazione e/o alla estumulazione delle salme, dei resti e delle ceneri che saranno destinati all'ossario comune del cimitero secondo la procedura di cui al successivo art. 93. Di tutte le operazioni verrà redatto apposito verbale.

Tutto ciò che è posto sulla sepoltura cadrà in proprietà del Comune ed il concessionario o gli aventi diritto non potranno chiedere ed esigere alcun rimborso a qualsiasi titolo.

Capo II - Aree per cappelle ed edicole

Art. 60

Concessione dell'area

Le cappelle potranno essere costruite sulle aree indicate in planimetria sotto la voce cappelle.

All'atto della presentazione della domanda, da redigersi in competente carta legale, per la concessione dell'area per la costruzione di cappelle, edicole o monumenti per sepolture di famiglia, il richiedente dovrà versare l'intero importo corrispondente, previsto dalla tariffa vigente.

A versamento effettuato verrà redatto e sottoscritto dalle parti, l'atto di concessione.

La concessione è a tempo determinato e la sua durata non può essere superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

Al rapporto contrattuale di concessione si applicano le norme comuni di cui al precedente capo.

Art. 61

Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori

I progetti per la costruzione di cappelle di famiglia dovranno essere presentati entro sei mesi dalla data della concessione dell'area.

La costruzione dell'opera dovrà rispettare i termini della concessione edilizia comunale.

Art. 62

Modalità per la presentazione dei progetti

Le domande per la costruzione di cappelle devono essere redatte su carta legale e firmate dal concessionario. Si dovranno allegare, in triplice esemplare, i progetti e dare dettagliata descrizione dell'opera da eseguire e dei materiali da usare. I disegni delle edicole saranno delineati in pianta in scala non inferiore a 1:50.

I disegni devono recare la firma del progettista, del direttore dei lavori, e dell'esecutore.

Il Comune potrà richiedere eventuali altre notizie che riterrà necessarie e nel caso di opere di rilevante importanza decorativa, potrà richiedere disegni o fotografie del bozzetto per sottoporli alla Commissione Edilizia.

I singoli progetti debbono essere approvati dal Responsabile Tecnico EE.PP. su conforme parere dell'A.S.L. sentita la Commissione Edilizia.

Nell'atto di approvazione del progetto verrà definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazioni con l'esterno del cimitero.

Nessuna modifica può effettuarsi al progetto originale autorizzato dal Comune, senza averne fatta richiesta ed ottenuta l'approvazione da parte del Comune.

Art. 63

Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori-cauzione.

All'esecutore dei lavori è fatto obbligo di recingere lo spazio su cui deve sorgere l'opera, mediante apposito assito, senza peraltro occupare altri posti limitrofi, nè limitare i viali circostanti impedendo il passaggio delle persone.

Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni nè alla proprietà comunale nè ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati.

Art. 64

Diritti di sepolcro

Il diritto di sepolcro non può in alcun modo essere ceduto.

All'atto della concessione i concessionari dovranno indicare i nominativi delle salme aventi diritto, o delle ceneri o dei resti da tumulare nella cappella di famiglia.

Nel caso che il concessionario non specifichi detti nominativi, i posti disponibili saranno assegnati:

- 1) al coniuge del titolare (o dei titolari qualora la concessione sia intestata a più persone);
- 2) ai figli del titolare (o dei titolari) ai loro coniugi ed ai loro discendenti;
- 3) ai genitori del titolare (o dei titolari);
- 4) ai fratelli ed alle sorelle del titolare (o dei titolari) ed ai loro coniugi.

Nella tomba di famiglia potrà essere concessa, in via eccezionale e previa autorizzazione di chi al momento è titolare della tomba, la tumulazione della salma di persona estranea, dietro pagamento al Comune di una somma uguale alla tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali.

Art. 65

Ossari, cinerari, colombari

Nelle cappelle di famiglia è consentita la costruzione di ossari, cinerari e colombari.

Art. 66

Mancata utilizzazione dell'area

Qualora il concessionario non iniziasse i lavori entro i termini fissati dall'art. 61, la concessione dell'area s'intende decaduta ed il Comune, a titolo del

subito vincolo e di penale per la mancata attuazione dell'opera, incamererà una somma pari al 10% del valore dell'assegnazione dell'area restituendo la rimanente somma.

Art. 67

Salme o resti provenienti da altri Comuni

Nelle cappelle di famiglia sono ammesse le salme od i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultano averne diritto secondo le norme di cui all'art. 64.

Art. 68

Manutenzione delle opere

I concessionari di cappelle di famiglia od i loro successori o gli aventi diritto, hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione Comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene e di decoro.

I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.

In caso di inadempienza si procederà a norma di legge e del presente Regolamento, non escludendo la decadenza della concessione di cui al titolo VII del presente Regolamento.

Capo III - Tombe individuali

Art. 69

Norme per la concessione - rinvio

La concessione di spazi per tombe individuali costituisce materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune, ed è regolata dalle disposizioni di cui al Titolo VII - Sezione II - Capo I della presente Sezione. La concessione ha la durata di anni trentacinque (rinnovabili).

Sono applicabili, per la parte compatibile, le norme riguardanti i progetti per le cappelle di famiglia, di cui all'art. 61 e seguenti del presente Regolamento.

Art. 70

Sovrapposizione di salme

Nelle tombe individuali in muratura è vietata la sovrapposizione dei feretri. E' comunque consentita la sovrapposizione di più salme (nel limite massimo di tre), a condizione che le salme stesse, racchiuse in apposita nicchia separata o loculo in muratura, secondo le norme di cui all'art. 76 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con il DPR n. 285/90.

Per la concessione della sovrapposizione secondo le modalità di cui al comma precedente, dovrà essere versato al Comune il corrispettivo previsto dall'apposito tariffario. E' ammesso il collocamento di cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro il pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario e dietro consenso scritto dal concessionario o successore.

Art. 71

Termini per la costruzione del monumento

La costruzione del monumento deve avvenire entro un anno dalla data di concessione. In mancanza l'Amministrazione Comunale disporrà la estumulazione della salma e la sua inumazione in campo comune. Al concessionario o al suo successore verrà restituito il 70% del corrispettivo versato per la concessione.

Art. 72

Manutenzione - Revoca - Decadenza

Per quanto riguarda la revoca e la decadenza della concessione dell'area, la manutenzione ordinaria e straordinaria, si applicano per le tombe in muratura, le norme previste dall'art. 68.

Capo IV - Colombari

Art. 73

Norme per la concessione

La concessione dei colombari è regolata dalle norme di cui al Titolo VII - Sezione II - Capo I, dietro pagamento della tariffa in atto al momento della concessione. La decorrenza inizierà dalla data della concessione stessa. Nei colombari è ammesso il collocamento di cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario e dietro consenso scritto del concessionario o successore.

Art. 74

Lastre di chiusura ed ornamenti

Le lastre di chiusura dei colombari devono essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 5 dell'allegato "A" al presente regolamento.

Art. 75
Caratteristica dei feretri

Per la tumulazione nei colombari è prevista la duplice cassa: una di lamina di zinco o di piombo e l'altra, esterna di legno (vedi artt. 30 e 31 del D.P.R. 285/90).

Art. 76
Diritto di sepoltura e durata della concessione

Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale venne stipulata la concessione. Non può quindi essere ceduto in alcun modo ed a qualsiasi titolo ad altri.

La concessione ha la durata di anni cinquanta (rinnovabili).

Alla scadenza il loculo rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali verranno posti nell'ossario comune. E' data facoltà agli eredi, in subordinazione alle disponibilità del Comune, di rinnovare la concessione per un uguale periodo di tempo, dietro pagamento dell'ammontare dell'intera tariffa in vigore all'atto di scadenza.

E' anche in facoltà degli eredi di collocare i resti mortali in appositi ossari a pagamento.

Art. 77
Norme in caso di mancato utilizzo dei loculi

In caso di mancato utilizzo, il loculo può essere riceduto alla Amministrazione Comunale previo parere favorevole della Giunta Comunale:

- in cambio dell'80% del corrispettivo pagato, se la rinuncia avviene entro un anno dalla data della concessione;
- in cambio del 50% del corrispettivo pagato, se la rinuncia avviene dopo tale termine.

In qualsiasi caso di mancato utilizzo del loculo e di successiva rinuncia, non è previsto alcun indennizzo al concessionario.

Capo V - Ossari e cinerari

Art. 78 Ossario comune

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, consistente in una cripta sotterranea, costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Art. 79 Cellette - ossario

Le cellette ossario raccolgono in cassette di zinco saldate a fuoco, e con targhetta portante il nome e il cognome del defunto, i resti di cadaveri esumati da qualsiasi sepoltura.

Ogni cassetta deve, di norma, contenere i resti di una sola persona.

Sulle lastre di chiusura delle cellette -ossario deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, il nome e la data di morte delle persone cui i resti appartengono.

La concessione ha la durata di anni 50, salvo rinnovo, dalla data della stipulazione della convenzione.

Art. 80 Cellette - cinerarie

Le cellette - cinerarie raccolgono, in apposite urne, le ceneri di cadavere cremato. L'urna cineraria deve portare all'esterno il cognome, il nome, la data di nascita e la data di morte del defunto.

La concessione ha la durata di anni 50, salvo rinnovo, dalla data della stipula della concessione.

TITOLO VIII CREMAZIONE

Art. 81 Autorizzazione alla cremazione

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza della disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo le disposizioni del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da istanza, in conto

libero, rivolta al Comune nella quale si attesti che il defunto non aveva espresso parere contrario alla cremazione.

Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Art. 82

Autorizzazione al trasporto della salma per la cremazione

Il trasporto di salme, resti mortali ed ossa umane dal territorio comunale al territorio di altro Comune ai fini della cremazione, così come il successivo trasporto delle ceneri dal luogo della cremazione al cimitero sono autorizzati dal Sindaco con unico contestuale decreto emesso ai sensi dell'art. 27. Nel caso di decesso avvenuto in altro Comune, ai fini del trasporto delle ceneri da detto Comune al cimitero del Comune di Morazzone è sufficiente l'autorizzazione al trasporto rilasciata ai sensi di legge dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso.

Art. 83

Urna cineraria

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere, devono essere raccolte in apposita urna cineraria, debitamente chiusa.

L'urna deve portare all'esterno l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 84

Trasporto delle urne con le ceneri

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo quelle eventualmente indicate dal Coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

Art. 85
Verbale di consegna dell'urna con le ceneri

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie n. 1265/34, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal Responsabile cui afferisce il Servizio Affari Generali, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio Attività Demografiche.

Se l'urna è collocata nel cimitero, il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dal custode o da chi ne fa le veci.

Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione oltre che nel cimitero possono essere accolte anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati.

Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle singole nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile.

TITOLO IX AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONI

Art. 86
Autopsia

Per sottoporre un cadavere ad autopsia si richiamano le norme dettate dall'art. 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con DPR 285/90.

Art. 87
Imbalsamazioni

Per i trattamenti atti ad ottenere l'imbalsamazione di cadaveri si richiamano le norme di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR 285/90.

TITOLO X ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 88
Esumazioni

Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.
Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione o,

se trattasi di sepoltura privata, alla scadenza della concessione; le esumazioni ordinarie vengono disposte dal custode e saranno eseguite nelle ore in cui il cimitero è chiuso al pubblico e possibilmente nelle prime ore del mattino.

Le esumazioni straordinarie si eseguono qualunque sia il tempo del seppellimento, previo ordine del Sindaco, in caso di necessità di trasferimento dei cadaveri in altre sepolture o in caso di cadaveri sottoposti a cremazione, o ancora su ordine dell'Autorità giudiziaria, per esigenze della giustizia.

Art. 89

Esumazioni straordinarie

Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a)** nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b)** quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa possa eseguirsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 90

Salme esumate per ordine dell'Autorità giudiziaria

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie presso l'ente ospedaliero all'uopo indicato dalla stessa Autorità Giudiziaria o, in mancanza, in quello più vicino, con la osservanza delle norme da detta Autorità eventualmente suggerite. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario e del custode o da chi ne fa le veci.

Art. 91

Divieto di apportare riduzioni alle salme

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il custode del cimitero o chi ne fa le veci è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria, chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 92

Trasferimento di feretri in altra sede

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in

altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiararsi che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora la predetta A.S.L. constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previo idoneo rivestimento in zinco del feretro.

Art. 93

Raccolta delle ossa in ossario comune

Le ossa che vengono rinvenute nelle operazioni di esumazioni o di estumulazioni, devono essere raccolte diligentemente e depositate nell'ossario comune a meno che coloro che fossero interessati non abbiano fatta domanda di raccoglierle nell'apposita cassetta e deporle nelle cellette-ossario di cui all'art. 79. A tal fine il Servizio affari Generali è tenuto a comunicare ai parenti del defunto, con congruo preavviso (non inferiore a giorni 30 giorni), la data prevista per l'esumazione ed estumulazione. Gli interessati sono tenuti a presentare la domanda di cui sopra, in carta libera, entro il termine perentorio di 10 giorni prima della data prevista per l'estumulazione/esumazione.

Art. 94

Personale che deve presenziare alle operazioni

Alle esumazioni ed alle estumulazioni devono sempre assistere il coordinatore sanitario, il custode del cimitero o chi ne fa le veci e due testimoni.

Art. 95

Verbale delle operazioni

Per le operazioni di esumazione ed estumulazione si deve redigere processo verbale in duplice copia, delle quali una da consegnare all'Ufficio Attività Demografiche e l'altra da depositare presso il custode del cimitero o chi ne fa le veci.

Art. 96

Estumulazioni

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal sindaco.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni o ad altro inferiore che venisse all'uopo fissato dal Ministero della Sanità ai sensi di legge.

Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.

TITOLO XI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE

Art. 97 Competenze

Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:

- a) per la parte amministrativa il Responsabile cui afferisce il Servizio Affari Generali,
- b) per la parte sanitaria l'A.S.L., competente per territorio,
- c) per la parte tecnica:
 - manutenzione ed eventuale progettazione delle infrastrutture cimiteriali il Responsabile Tecnico LL.PP.,
 - opere edilizie per posa di monumenti il Responsabile Tecnico EE.PP..

Art. 98 Custode del cimitero

Il custode del cimitero o chi ne fa le veci dipende dal Servizio Affari Generali e dal Servizio Tecnico per quanto riguarda i servizi cimiteriali e quelli relativi ai funerali, e dall'A.S.L. per quanto riguarda le norme igienico-sanitarie.

Art. 99 Compiti del custode

Il custode del cimitero o chi ne fa le veci è incaricato di assolvere i specifici compiti attribuitigli dal Regolamento di polizia mortuaria, approvato con il DPR 285/90, nonché dal presente Regolamento Comunale.

Art. 100 Tenuta dei documenti obbligatori

Il custode o chi ne fa le veci, per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 9; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

- 1) le inumazioni e le tumulazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto

risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 9, l'anno, il giorno e l'ora della inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

- 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- 3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

I registri sopra indicati, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.

Art. 101

Obblighi del custode seppellitore

Il custode del cimitero o chi ne fa le veci deve altresì:

- a) aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito dalla Giunta Comunale dal successivo art. 102,
- b) esercitare durante l'orario di apertura al pubblico, un'assidua vigilanza affinché sia da parte dei visitatori, che del personale addetto ai lavori privati, venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni né alla proprietà comunale, né a quella privata,
- c) impedire l'esecuzione di lavori se non autorizzati dall'Amministrazione comunale,
- d) segnalare all'Ufficio Tecnico LL.PP. eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale o a quella privata,
- e) curare la pulizia dei portici e dei locali del cimitero,
- f) curare la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe,
- g) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi,
- h) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme.

Inoltre ha l'obbligo di:

- 1) ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
- 2) assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, ecc.) dando, se richiesto, assistenza e prestazioni ad autopsie ed imbalsamazioni;
- 3) provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario comune o, qualora da parte dei familiari sia stata ottenuta la prescritta concessione, collocare i resti mortali nell'apposita urna, ponendola nella cella ossario;

4) consegnare all'Ufficio Tecnico LL.PP. gli oggetti preziosi e i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali.

TITOLO XII NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO

Art. 102

Orario di apertura del cimitero

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Comunale ed affissi all'ingresso del cimitero stesso.

Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel cimitero, fatta eccezione per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 103

Divieto d'ingresso

E' vietato l'ingresso:

- ai fanciulli minori di anni dieci se non accompagnati da persone adulte,
- a chi porti con sè cani od altri animali anche se tenuti al guinzaglio.

Nell'interno del cimitero non è ammessa la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli che servono alle imprese per il trasporto di materiali e di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 104

Prescrizioni particolari

Sono vietati i lavori di costruzione o di restauro delle tombe nei giorni festivi, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione del Servizio Tecnico LL.PP.

Durante il mese di ottobre potranno concedersi permessi anche nei giorni festivi per l'esecuzione di lavori di restauro delle lapidi.

L'introduzione di monumenti e di materiali da costruzione nel cimitero è vietata nel periodo dal 29 ottobre al 4 novembre.

Art. 105

Norme per i visitatori

All'interno del cimitero i visitatori devono tenere un contegno corretto e consono alla sacralità del luogo.

E' in ogni caso vietato:

- a) attraversare le fosse e calpestare aiuole e tappeti verdi,

- b) asportare materiali od oggetti ornamentali, fiori, arbusti, corone,
- c) recare qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero, alle cappelle, alle lapidi, ecc.,
- d) gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cesti raccoglitori,
- e) sedere sui tumuli o sui monumenti e camminare sulle tombe,
- f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori.

TITOLO XIII

COSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO DEI CIMITERI

DISPOSIZIONI GENERALI DI CARATTERE TECNICO E

URBANISTICO-EDILIZIO

Art. 106 Planimetria cimiteriale

Presso il Servizio Tecnico comunale LL.PP. deve essere conservata una planimetria in scala 1: 500 del cimitero comunale, estesa anche alle aree circostanti comprendenti le relative fasce di rispetto cimiteriale. La planimetria deve essere aggiornata qualora siano creati nuovi cimiteri, soppresso quello esistente o qualora siano apportate allo stesso modifiche e/o ampliamenti.

Art. 107 Approvazione progetti

La deliberazione di approvazione dei progetti di ampliamento del cimitero esistente e/o di creazione di eventuali nuovi cimiteri deve essere preceduta da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione delle eventuali falde idriche. All'approvazione dei progetti si procede a norma anche delle leggi sanitarie.

Art. 108 Relazione tecnico-sanitaria

La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione dei cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.

I progetti di ampliamento e/o creazione di nuovi cimiteri devono essere accompagnati dalla relazione socio-sanitaria di cui al Capo X del D.P.R. 285/90.

Art. 109

Caratteristiche del terreno e campi di inumazione

Per quanto concerne le caratteristiche del terreno ed i campi di inumazione si rinvia alle disposizioni di cui al Capo X del D.P.R. 285/90.

Art. 110

Norme igieniche

Il cimitero deve essere realizzato in conformità ai requisiti di legge di cui al Capo X del D.P.R. 285/90. In particolare deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.

Art. 111

Deposito di osservazione

Il cimitero è dotato di una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento. La camera mortuaria può essere utilizzata anche come deposito di osservazione ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 12 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 12, comma 2 del DPR 285/90.

TITOLO XIV CONTRAVVENZIONI

Art. 112

Contravvenzioni

Le violazioni alle norme del presente Regolamento che comportassero responsabilità di natura penale, civile, amministrativa, saranno perseguiti ai sensi di legge.

Art. 113

Accertamento delle contravvenzioni

Per l'accertamento delle contravvenzioni si osserverà il procedimento previsto dalla Legge 689/81 e s.m.i.

Art. 114

Regolamento speciale di polizia mortuaria

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si richiamano le disposizioni del Regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 285/90, nonché le disposizioni di cui al T.U. delle leggi sanitarie n.1265/34 e successive modificazioni.

TITOLO XV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 115

Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore subito dopo le approvazioni e la pubblicazione prescritte rispettivamente dall'art. 126 e 124 del D.L.vo 267/2000 e dall'art. 87 del vigente Statuto Comunale.

Art. 116

Regime transitorio

Per le concessioni cimiteriali in atto valgono le condizioni contrattuali pattuite a suo tempo, salvo che intervenga novazione del rapporto contrattuale. Per le concessioni da stipularsi dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento valgono le norme e le disposizioni nello stesso contenute.

COMUNE DI MORAZZONE

REGOLAMENT CIMITERIALE

Approvato con delibera di C.C. n. 53 del 30 Novembre 2002
Modificato con delibera di C.C. n. 17 dell'11 Aprile 2003